

**L'AUTONOMIA E LA SPECIFICITÀ DELLO SPORT
NELL'UNIONE EUROPEA**
**Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon
senso»**

di Michele Colucci*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Autonomia delle autorità sportive e specificità dello sport – 2. Le eccezioni al diritto comunitario – 2.1. La composizione delle squadre nazionali – 2.2. Il sistema dei trasferimenti – 2.2.1. Il principio: sentenza *Bosman* – 2.2.2. La deroga: sentenza *Lethonen* – 2.3. La selezione degli atleti: la sentenza *Deliège* – 2.4. Gli agenti dei calciatori: la sentenza *Piau* – 3. Regole puramente sportive – 3.1. La sentenza *Meca Medina* – 3.1.1. I fatti e l'analisi del Tribunale di Primo Grado – 3.1.2. L'analisi della Corte – 4. Lo scenario dopo la sentenza *Meca Medina*

Introduzione

Autonomia e specificità sono ormai da anni le rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive a livello europeo. La loro giustificazione si può far risalire al ruolo sociale e culturale dello sport e alla sua capacità di coinvolgere allo stesso tempo migliaia di professionisti e milioni di dilettanti.

In quanto attività economica, lo sport è stato esaminato a più riprese dalle istituzioni comunitarie alla luce dei principi fondamentali sanciti nei Trattati. Sono stati tanti e tali gli interventi della Corte di Giustizia e della Commissione europea in questa materia che le organizzazioni sportive

* Membro del Servizio Giuridico della Commissione europea. Le opinioni espresse nel presente articolo sono personali e non possono essere riferite all'Istituzione cui l'autore appartiene.

E-mail: info@colucci.eu.

L'autore ringrazia Filippo Amato, Antonio Aresu, Elsa De Persio, per i loro preziosi commenti.

reclamano da tempo una maggiore sicurezza giuridica ovvero un quadro normativo chiaro all'interno del quale potersi muovere senza il rischio di incorrere in sanzioni.¹

La Commissione europea, da parte sua, ha raccolto tale richiesta e, in occasione della Conferenza interministeriale del 27-28 novembre 2006, ha ufficialmente avviato i lavori per la preparazione di un «Libro Bianco sullo sport», basato sulla consultazione dei diversi operatori del settore. Il fine è di proporre idee per azioni che possano essere svolte a livello comunitario e di fornire delle linee guida per gli operatori del settore.² Il Libro Bianco, è bene sottolinearlo, ha un valore politico importante per indirizzare l'azione comunitaria, ma non è un atto giuridico vincolante.

Non essendovi nel Trattato CE una disposizione particolare sullo sport, le istituzioni comunitarie hanno esaminato le regolamentazioni sportive attraverso le norme di diritto comune del mercato interno e prendendo comunque in considerazione la specificità dello sport.³ Nel corso degli anni, infatti, la Corte ha individuato diverse deroghe al diritto comunitario, escludendo dalla sua applicazione le regolamentazioni aventi un carattere «puramente sportivo».

Con la sentenza *Meca Medina*,⁴ però, i giudici comunitari hanno affermato che anche una regolamentazione come quella in materia di doping, può essere in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con le regole in materia di concorrenza, qualora le sanzioni da essa previste non siano giustificate da un obiettivo legittimo o non siano proporzionali al suo conseguimento.

Dopo una breve analisi del concetto di autonomia e di specificità dello sport, nel presente contributo sarà esaminata la giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia per individuare le deroghe al diritto comunitario

¹ J.L. ARNAUT, *Rapporto indipendente sullo Sport*, versione finale, ottobre 2006, disponibile sul sito www.independentfootballreview.com/doc/Full_Report_EN.pdf (20 novembre 2006).

² Conferenza interministeriale: *The EU and Sport: matching expectations*, Bruxelles, 27-28 novembre 2006. Le conclusioni della Conferenza sono disponibili sul sito: www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko48/en_GB/1164793529443 (1° dicembre 2006).

³ Un riferimento allo Sport ed alla sua specificità è contenuto nell'art. III-282 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri dell'Unione europea il 29 ottobre 2004.

Il processo di ratifica del Trattato è, allo stato attuale, sospeso dopo l'esito del referendum per la sua ratifica in Francia e nei Paesi Bassi. Ai sensi dell'art. III-282: "L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa". Il testo completo del Trattato è pubblicato in GUUE C 310 del 16 Dicembre 2004.

⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04, *David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee*, non ancora pubblicata.

già esistenti in questo settore e per cercare di delineare lo scenario futuro dello sport a livello europeo.

Si partirà dalla considerazione che le istituzioni comunitarie perseguono lo scopo di proteggere i diritti dei cittadini garantiti dal Trattato CE piuttosto che quello di destabilizzare il mondo dello sport.⁵

1. *Autonomia delle autorità sportive e specificità dello sport*

Le autorità sportive, siano esse federazioni o leghe, sono «autonome» nel senso che esse godono di discrezionalità soprattutto nella regolamentazione della propria organizzazione e nella determinazione delle «regole del gioco» cui fanno riferimento. Si tratta, però, di un'autonomia «condizionata», in quanto soggetta al rispetto delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario.

In Italia la legge 17 ottobre 2003 n. 280 pone come limite a una «*insostenibile assoluta autonomia dell'ordinamento giuridico il rispetto effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo*»⁶ ovvero «*i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*».⁷ Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamenti sovraordinati è così un rapporto di autonomia, ma anche di supremazia.⁸

A livello comunitario, invece, il ruolo delle autorità sportive è stato riconosciuto da parte del Consiglio europeo nella Dichiarazione di Nizza del 2000 che, tuttavia, offre soltanto un'indicazione politica su come debbano essere affrontati alcuni temi legati allo sport.⁹

Nella Dichiarazione i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri hanno riconosciuto il diritto delle associazioni sportive a organizzarsi in via

⁵ A tal proposito L. GRAD ha affermato: «*Le rôle de l'Union européenne est moins de déréglementer l'activité sportive que d'éviter que des excès de liberté ne dérèglent le système. A cet égard, elle reste fidèle aux doctrines qu'elle a toujours défendues, selon lesquelles la liberté des échanges et le laisser-faire ne doivent pas engendrer le laisser-aller*». L. Grad, *Le sport dans le droit de l'Union européenne. Exception, dérogations, spécificités et droit commun*, in *Revue des Affaires Européennes*, A. M. Mysd publisher, 2001-2002/3, 288.

⁶ Cfr. P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in *La Giustizia Sportiva*, AA. VV., Expertia edizioni, Rimini, 2004, 8.

⁷ Art. 1 della Legge 17 ottobre 2003 n. 280. *Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni in materia di giustizia sportiva.*

⁸ Per approfondimenti vedi E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1955, 254-268.

⁹ Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza. Il testo completo della Dichiarazione sullo Sport è disponibile sul sito www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00400-r1.%20ann.i0.htm (2 Dicembre 2006).

autonoma per mezzo di adeguate strutture associative e nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi.¹⁰

L'autonomia delle organizzazioni sportive è strettamente correlata alle caratteristiche e alle funzioni proprie dello sport,¹¹ nel senso che – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Deliège*¹² – in seno alle federazioni si ritrovano normalmente riunite le conoscenze e l'esperienza necessarie per emanare delle norme sportive.

Nella Dichiarazione si legge, poi, che «*la Comunità deve tener conto delle funzioni dello sport al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale*».¹³ Nel fare ciò, ovviamente, lo sport professionale dovrà essere ben distinto da quello dilettantistico, dal momento che non tutte le regole applicabili al primo valgono per il secondo.

Il problema è dunque valutare come il diritto comunitario possa essere applicato allo sport, *rectius* allo sport in quanto attività economica,¹⁴ pur tenendo conto dei tratti specifici che la caratterizzano. La Corte di giustizia – come vedremo nei paragrafi che seguono – ha affrontato la questione nella

¹⁰ Non solo, il Consiglio ha ammesso che, data la coesistenza dei vari livelli della pratica sportiva, dallo sport amatoriale allo sport professionistico, le federazioni sportive svolgono una funzione sociale importantissima in determinate materie come: la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe. Tali funzioni sociali comportano responsabilità particolari per le federazioni e costituiscono il riconoscimento della loro competenza sull'organizzazione delle competizioni.

¹¹ La Commissione ne ha individuate cinque: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età (funzione educativa); l'attività fisica rappresenta un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro; può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata (funzione di sanità pubblica); lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (funzione sociale); la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace (funzione culturale); la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo (funzione ludica). Commissione europea, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, documento di lavoro dei servizi della Commissione (1998), disponibile sul sito ec.europa.eu/sport/action_sports/historique/docs/doc_evol_it.pdf (30 ottobre 2006).

¹² Corte di Giustizia, sentenza del 11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Christelle Delière contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo* (C-51/96) e *François Pacquée* (C-191/97), Raccolta, 2000, I-2549, punto 68.

¹³ Dichiarazione sullo Sport allegata al Trattato di Nizza, cit., punti 7 -9.

¹⁴ Sempre nella sentenza *Deliège*, cit., la Corte ha stabilito che «ai fini dell'applicazione del diritto comunitario non rileva la classificazione dell'attività sportiva come "professionale" o "dilettantistica" ma quanto piuttosto la sua natura economica o meno», punti 49 e ss..

sua giurisprudenza fornendo esempi di tale specificità.

2. Le eccezioni al diritto comunitario

2.1. La composizione delle squadre nazionali

Già nella prima sentenza del 1974 in materia di sport, la Corte ha individuato una prima deroga al diritto comunitario con riferimento alla composizione delle squadre nazionali. In particolare, nella causa *Walrave*,¹⁵ essa è stata chiamata a stabilire la compatibilità di una disposizione del regolamento dell'*Union Cycliste Internationale* con le norme di diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Con riferimento ai campionati mondiali di mezzofondo, una specialità della pista oggi non più praticata in cui si correva dietro moto di grossa cilindrata su distanze attorno ai 100 chilometri, la norma controversa prevedeva che gli allenatori dovessero avere la stessa cittadinanza dei corridori.

In tale occasione, i giudici hanno fissato dei principi fondamentali ripresi in tutte le sentenze successive rilevanti nella materia. Innanzitutto l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi del Trattato CE.¹⁶ Esula, peraltro, dal divieto di discriminazione a motivo della nazionalità sancito dall'art. 39 CE, paragrafo 2, la composizione di squadre sportive e, in particolare, delle rappresentative nazionali, operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi.

Nella fattispecie si tratta – come sottolineato dalla Corte – di una questione «puramente sportiva» e, pertanto, non era possibile considerare tale attività sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, deve essere applicata in maniera restrittiva e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce.¹⁷

Essa ha così affermato che lo sport a livello professionistico non costituisce un'eccezione in termini assoluti al diritto comunitario, in quanto

¹⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 12 Dicembre 1974, causa 36/74, *B. N. O. Walrave, I. J. N. Koch contro Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo*, Raccolta, 1974, 1405.

¹⁶ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, Raccolta, 1976, p. 1333, punto 12; sentenza del 15 dicembre 1995, causa C 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*, Raccolta, 1995, p. I 4921, punto 73; sentenza *Deliège*, cit., punto 41, e sentenza del 13 aprile 2000, causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Raccolta, 1996, p. I 2681, punto 32.

¹⁷ Corte di Giustizia, sentenza *Walrave*, cit., punti 7 -10.

quest'ultimo non trova applicazione solo nel caso in cui le connotazioni sportive di una determinata attività prevalgano su quelle economiche.

Nella stessa sentenza, la Corte si è preoccupata di enunciare due principi fondamentali che meritano di essere ricordati per il loro contenuto ancora attuale.

In primo luogo, il divieto di discriminazione sancito dall'art. 39, CE, paragrafo 2, riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi, anche quelle stabilite da associazioni o organismi non di diritto pubblico, come le federazioni sportive, nell'esercizio della loro autonomia giuridica. Ciò al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati Membri.

Il principio di non discriminazione, inoltre, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi regolamentazione sopranazionale e per qualsiasi rapporto giuridico da esso disciplinato, purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge sia di quello in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità.

In altre parole, il fatto che certe federazioni siano internazionali non è sufficiente per sottrarle all'ambito di applicazione del diritto comunitario.

Nella stessa ottica, con la sentenza *Donà c. Mantero*¹⁸ i giudici hanno dichiarato incompatibili con il Trattato CE le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio che riservano ai soli cittadini italiani il diritto di partecipare, come professionisti o semiprofessionisti, a incontri di calcio.

Tali norme possono essere giustificate solo sulla base di motivi non economici, inerenti al carattere ed alla «fisionomia specifica di detti incontri» e in considerazione della loro natura «puramente sportiva», come nel caso di partite fra rappresentative di due Paesi.¹⁹

2.2. Il sistema dei trasferimenti

2.2.1 Il principio: sentenza *Bosman*

La Corte, in seguito, ha esaminato a più riprese i differenti fattori suscettibili di giustificare deroghe al principio di libera circolazione degli atleti nell'ambito dei trasferimenti internazionali in virtù della legittimità degli obiettivi perseguiti dalle federazioni internazionali.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza *Donà c. Mantero*, cit..

¹⁹ Corte di Giustizia, *Ibidem*, punto 14.

Nella sentenza *Bosman*,²⁰ i giudici comunitari hanno ritenuto contrarie all'art. 39 CE le norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincolava a una società, poteva essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa avesse versato all'altra un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.²¹

Tali norme erano idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che volessero svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impedivano loro di lasciare le società di appartenenza ovvero li dissuadevano dal farlo, anche dopo la scadenza del contratto di lavoro. Esse non potevano costituire un mezzo adeguato per conseguire obiettivi legittimi, come la conservazione dell'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e il sostegno della ricerca di calciatori di talento e della formazione dei giovani calciatori.

Le disposizioni controverse, infatti, non impedivano alle società *economicamente più forti di procurarsi i servizi dei migliori calciatori né impedivano che i mezzi finanziari disponibili costituissero un elemento decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne risultasse notevolmente alterato*.²²

In secondo luogo, le indennità in questione si caratterizzavano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non avevano alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare giovani calciatori. Gli stessi scopi, poi, potevano essere conseguiti in modo altrettanto efficace con altri mezzi che non intralciavano la libera circolazione dei lavoratori.²³

La Corte ha anche dichiarato contrarie all'art. 39 CE le norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzavano, le società calcistiche potevano schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

Inoltre, le norme controverse, che non riguardavano competizioni fra rappresentative nazionali, ma si applicavano a tutti gli incontri ufficiali fra società calcistiche, non potevano essere giustificate da motivi non economici, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé, come la preservazione del legame tradizionale fra ogni società calcistica e il proprio Paese, poiché

²⁰ Corte di Giustizia, cit..

²¹ Per un'analisi della sentenza *Bosman* alla luce del diritto della concorrenza vedi A. PAPPALARDO, *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe: quelques appréciations critiques sur la notion de marché en cause, en marge de l'affaire Bosman*, in *Revue du Marché Unique Européen* n. 1, 1996, 57.

²² Corte di Giustizia, *Bosman*, cit., punto 108.

²³ Corte di Giustizia, *Ibidem*, punto 109.

– secondo la Corte – il legame fra una società calcistica e lo Stato membro nel quale essa si era stabilita non poteva considerarsi inerente all’attività sportiva.

Nella stessa ottica, la Corte ha rifiutato le tesi secondo cui tali disposizioni potevano essere giustificate dalla costituzione di un’adeguata riserva di calciatori nazionali che potesse consentire alle squadre nazionali di mettere in campo i migliori calciatori. Infatti anche se le squadre nazionali devono essere composte di calciatori cittadini del Paese interessato, questi non devono essere necessariamente qualificati per le società di tale Paese.

Lo stesso vale per la conservazione dell’equilibrio sportivo fra le società, poiché nessuna norma limitava e limita la facoltà delle squadre più facoltose di ingaggiare i migliori calciatori nazionali.

Dall’esame attento della sentenza e dei principi fondamentali in essa contenuti, un dato fondamentale emerge: la Corte non ha deregolamentato i trasferimenti, ma al contrario, essa ha solo ritenuto che le regole sportive controverse fossero eccessivamente vincolanti per i calciatori o comunque inadeguate agli obiettivi legittimi perseguiti.

A tal proposito, un’autorevole dottrina²⁴ ha osservato che il diritto comunitario non impone la libertà totale, ma il massimo di libertà per gli atleti e non ammette delle restrizioni eccessive ovvero non giustificate alla circolazione degli sportivi.

Sulla base di queste considerazioni, le organizzazioni sportive hanno modificato le loro regolamentazioni, di concerto con le istituzioni comunitarie, ponendo ulteriori limiti alla libera circolazione degli atleti, limiti che sono stati accettati dalla Commissione europea perché giustificati da ragioni sportive.

In particolare, la versione attuale del *Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori*,²⁵ contiene, di fatto, le indicazioni provenienti dalla Commissione europea in uno scambio epistolare con la Fédération Internationale de Football (di qui in poi FIFA).²⁶ Esso include dei «principi» relativi alla formazione dei calciatori nel caso di trasferimento di atleti aventi meno di 23 anni; prevede meccanismi di solidarietà a favore

²⁴ L. GRAD ha affermato con una frase ad effetto che «*Le juge n’a pas rejeté la spécificité sportive, il a dénoncé un trop de spécificité qui devient le cheval de Troie d’intérêts économiques désireux de se soustraire au jeu du marché*» in *Le sport dans le droit de l’Union européenne. Exception, dérogations, spécificités et droit commun*, cit., 288.

²⁵ La versione italiana del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori è disponibile sul sito www.rdes.it (2 dicembre 2006).

²⁶ Per un’analisi dettagliata del diritto della concorrenza applicato al mondo dello Sport si rinvia a A. EGGER e C. STIX-HACKL, *Sports and Competition Law: A Never-ending Story?*, in *E.C.L.R.* 2002, Sweet & Maxwell, 81.

dei club che, di fatto, formano gli atleti; infine, stabilisce un periodo protetto durante il quale le parti non possono risolvere il contratto se non dietro il pagamento di una indennità, al fine di garantire una certa stabilità contrattuale.

Nonostante le vivaci critiche da parte delle autorità sportive, dieci anni dopo la sua emanazione, la sentenza *Bosman* dovrebbe essere considerata come l'evento che ha permesso di riformare il mondo del calcio a livello mondiale, ma non di deregolarlo.

A tal proposito, è opportuno ricordare che la Commissione europea in quell'occasione si è limitata a verificare che le proposte avanzate dalla FIFA fossero compatibili con il diritto comunitario. Infatti l'istituzione comunitaria non può entrare nel merito dei dettagli tecnici, né negoziare un accordo e, soprattutto, essa non può dare delle garanzie sulla compatibilità o meno con il diritto comunitario di una determinata regolamentazione.²⁷

2.2.2 La deroga: sentenza *Lethonen*

La Corte ha affermato, nella sentenza *Bosman*, che di fatto la cosiddetta «eccezione sportiva» esiste solo con riferimento a regole puramente sportive e dagli obiettivi legittimi. Sulla base di questo principio, nella sentenza *Lethonen*²⁸ essa ha ritenuto che essa può essere evocata nel caso di trasferimenti di atleti in corso di stagione.

Nella fattispecie il ricorrente, cestista professionista, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità tra il principio della libera circolazione dei lavoratori e disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo un giocatore in una competizione nel caso in cui fosse stato ingaggiato dopo una certa data.

Secondo i giudici, la partecipazione dei giocatori a incontri costituisce l'essenza della loro attività, per cui una norma che vi ponga dei limiti restringe le possibilità di impiego dei giocatori interessati. Così, norme che vietino alle società nazionali di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato, i giocatori di pallacanestro provenienti da altri Stati membri, ingaggiati dopo una certa data, costituiscono certamente un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Tuttavia, tale ostacolo può essere giustificato da ragioni non economiche, attinenti unicamente allo sport in sé.

²⁷ Cfr. Y. LE LOSTECQUE, *Le transferts de joueurs*, in *Revue des Affaires européennes*, A. Mys ed., 2001-2002/3, 329.

²⁸ Corte di Giustizia, sentenza *Lehtonen e Castors Braine*, cit..

Infatti la fissazione di termini può mirare a evitare di falsare la regolarità delle competizioni, se non eccede quanto necessario per conseguire tale scopo.

In questo caso, la necessità di garantire sicurezza alle competizioni sportive giustifica una deroga al principio di libera circolazione dei lavoratori.

2.3. *La selezione degli atleti: la sentenza Deliège*

Nella sentenza *Deliège*,²⁹ la Corte ha individuato un'ulteriore deroga al Trattato CE in materia di sport. La ricorrente, una *judoka* esclusa da una competizione internazionale di *judo* da parte della federazione nazionale belga in base ai piazzamenti ottenuti nelle gare sportive precedenti, ha ritenuto che il requisito del possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione necessario – secondo le norme federali – per poter concorrere in una competizione internazionale violasse i suoi diritti in materia di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE.

Investita in via pregiudiziale della controversia, la Corte ha ricordato innanzitutto che se le norme controverse hanno inevitabilmente l'effetto di limitare il numero di partecipanti a un torneo, tale limitazione è inerente allo svolgimento di una importante competizione sportiva internazionale, che implica necessariamente l'adozione di certe disposizioni o di taluni criteri di selezione.

Spetta naturalmente ai soggetti interessati, come gli organizzatori dei tornei, le federazioni sportive o, ancora, le associazioni di atleti professionisti, emanare le norme appropriate ed effettuare la selezione in forza di esse.³⁰

A questo proposito, continua la Corte, “*le norme di selezione controverse nelle cause principali si applicano tanto alle competizioni organizzate all'interno della Comunità quanto ai tornei che si svolgono all'esterno di essa e riguardano nel contempo cittadini degli Stati membri e cittadini di Paesi terzi.*”³¹

La posizione della Corte è che il principio di selezione è proprio dello sport e non può essere considerato un ostacolo alla libera prestazione dei servizi: ovviamente solo se la selezione è discriminatoria potrà essere sanzionata alla luce del diritto comunitario.

²⁹ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacqué*, Raccolta, 2000, I-2549.

³⁰ Corte di Giustizia, *Ibidem*, punto 67.

³¹ Corte di Giustizia, *Ibidem*, punto 68.

In questa sentenza, essa non ha analizzato gli effetti anticoncorrenziali della norma controversa, ma si è concentrata esclusivamente sulla sua natura sportiva (la selezione degli atleti), per affermare che essa non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario a meno che non vi sia discriminazione.³²

La soluzione adottata dalla Corte nella sentenza *Deliège* è assimilabile alla sua giurisprudenza *Keck et Mithouard*³³ nella quale essa ha escluso l'applicazione dell'art. 30 CE a provvedimenti che limitano o vietano talune modalità di vendita, purché essi valgano per tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio nazionale e incidano in uguale misura, in diritto come in fatto, sullo smercio dei prodotti nazionali e dei prodotti provenienti da altri Stati membri del mercato interno a meno che non vi sia discriminazione.³⁴

Lo sport, quindi, può essere oggetto di deroga rispetto al diritto comunitario, ma solo sulla base di criteri giuridici che la Corte ha già stabilito nella sua giurisprudenza per altri settori.

2.4. *Gli agenti dei calciatori: la sentenza Piau*

Nella sentenza *Piau*,³⁵ il Tribunale di Primo Grado ha esaminato la compatibilità del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori con gli artt. 81 e 82 CE, nella misura in cui detto regolamento condiziona il rilascio della licenza di agente al superamento di un esame di idoneità e al deposito di una garanzia bancaria.³⁶

Esso ha stabilito, innanzitutto, che quella degli agenti di calciatori è un'attività economica di prestazione di servizi e non un'attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza della Corte.

Il regolamento adottato dalla Fédération Internationale de Football (di qui in poi FIFA) costituisce una decisione di associazione di imprese nel senso dell'art. 81, n. 1, CE e, dal momento che produce effetti nella Comunità, esso deve essere conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Poiché esso è stato adottato dalla FIFA *motu proprio* e non in virtù

³² Cfr. IÑAKI AGIRREAZKUENAGA, *Función social y perspectiva económica del deporte en el marco comunitario: especial referencia a los casos Lehtonen y Deliege*, in *Rev. de Admin. Púb.*, n. 152, 2000, 109-124.

³³ Corte di Giustizia, sentenza del 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Raccolta 1993, I-6097.

³⁴ Corte di Giustizia, *Ibidem*, punto 16.

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 26 gennaio 2005, *Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee*, causa T-193/02, Raccolta, 2005, II-209.

di poteri normativi che le sarebbero stati delegati da autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale riguardante l'attività sportiva e poichè il regolamento ha un impatto sulle libertà fondamentali garantite dal Trattato, secondo il Tribunale, esso non può essere *prima facie* ritenuto compatibile con il diritto comunitario.

La licenza di agente di giocatori, imposta dal regolamento FIFA, per poter esercitare detta professione, costituisce una barriera all'accesso a tale attività economica e incide necessariamente sullo svolgimento della concorrenza.

Tuttavia «*da un lato, la FIFA persegue un duplice obiettivo di professionalizzazione e di moralizzazione dell'attività di agente di giocatori al fine di proteggere questi ultimi, data la brevità della loro carriera e, dall'altro, la concorrenza non è eliminata dal sistema della licenza*». ³⁷ Detto sistema sembra dunque comportare una selezione qualitativa, adatta a soddisfare l'obiettivo di professionalizzazione dell'attività di agente di giocatori, piuttosto che una restrizione quantitativa all'attività stessa.

Poiché le attuali condizioni di esercizio dell'attività di agente di giocatori sono contrassegnate da un'assenza quasi generale di regolamentazioni nazionali e dalla mancanza di organizzazione collettiva degli agenti di giocatori, le restrizioni derivanti dal carattere obbligatorio della licenza potrebbero beneficiare di una deroga ex art. 81, n. 3, CE. ³⁸ In particolare, il regolamento potrebbe fruire di un'esenzione in conformità a tale disposizione, ove si constati che contribuisce a promuovere il progresso economico, riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva e non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non elimina la concorrenza.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, secondo cui l'art. 82 CE non sarebbe applicabile nella fattispecie, perché la FIFA non sarebbe un operatore economico sul mercato della consulenza ai giocatori, ³⁹ il Tribunale ha ritenuto che la FIFA agisce su detto mercato tramite i suoi membri, ossia le federazioni nazionali e le società, che sono le acquirenti effettive dei servizi degli agenti dei giocatori.

³⁶ C. MOMÈGE, *Le Tribunal précise dans l'affaire Piau les recours contre les décisions d'engagements, Concurrences*, in *Rev. des Droits de la Concur.*, n. 2, 2005, 90-91; E. PEDILARCO, *Regolamento FIFA e diritto comunitario della concorrenza*, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2005, 871-875; F. RIZZO, «*Activité des agents de joueurs: la réglementation FIFA validée par le TPICE*», in *Revue Lamy de la Concurrence: Droit, Economie, Régulation*, n. 6, 2006, 119-122.

³⁷ Corte di Giustizia, sentenza *Piau*, cit., punto 102.

³⁸ Corte di Giustizia, sentenza *Piau*, cit., punti 103-104.

³⁹ Corte di Giustizia, sentenza *Piau*, cit., punto 68.

Dato il carattere obbligatorio del regolamento adottato dalla FIFA, le associazioni nazionali che ne sono membri e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e agenti di giocatori) non possono trasgredire senza incorrere in sanzioni che, nel caso particolare degli agenti di giocatori, possono arrivare fino all'espulsione dal mercato.

Ciò configura, a parere del Tribunale, una posizione dominante collettiva delle società sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori, poiché sono le società, tramite la regolamentazione cui aderiscono, che impongono le condizioni di prestazione di detti servizi.

Tuttavia, i giudici hanno precisato che il regolamento FIFA non costituisce abuso di posizione dominante, posto che esso è suscettibile di soddisfare le condizioni enunciate all'art. 81, n. 3, CE.⁴⁰

3. Regole puramente sportive

3.1. La sentenza *Meca Medina*

Con la sentenza *Meca Medina* la Corte ha stabilito in che misura norme «puramente sportive» ovvero che vertono sulla regolarità ed il funzionamento di una competizione, sull'integrità dello sport e sull'equilibrio competitivo, sono compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

Si tratta di una sentenza importante sia sul piano processuale sia su quello sostanziale:⁴¹ per la prima volta, infatti, la Corte ha avuto la possibilità di giudicare nel settore dello sport a seguito di ricorso presentato dalle parti contro una sentenza del Tribunale di Primo Grado anziché in via pregiudiziale su ricorso dei giudici nazionali ex. art. 177 CE; inoltre, essa è intervenuta sul merito della questione controversa chiarendola e provocando una evoluzione importante della sua giurisprudenza.

3.1.1 I fatti e l'analisi del Tribunale di Primo Grado

Per meglio comprenderne l'importanza di questa sentenza e i suoi riflessi sul futuro dello sport, è opportuno analizzare brevemente i fatti della controversia.

⁴⁰ Cfr. G. AUNEAU, *Conséquences de l'application du droit communautaire de la concurrence au secteur du Sport*, in *Rev. de Jur. Comm.*, 1998, 157.

⁴¹ Vedi in tal senso M. WATHELET, *L'arrêt Meca-Medina et Majen: plus qu'un coup dans l'eau*, in *Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles*, 2006/41, 1799.

I Sigg. Meca-Medina e Majcen sono due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. In occasione delle competizioni di Coppa del mondo di questa disciplina sono risultati positivi al test contro il nandrolone (un anabolizzante).⁴²

Dopo essere stati sospesi per due anni dalle competizioni sportive hanno chiesto l'accertamento dell'incompatibilità delle disposizioni regolamentari in materia di doping del Comitato Olimpico Internazionale (*Comité International Olympique*, di qui in poi CIO) e applicate dalla Federazione Internazionale Nuoto (*Fédération Internationale de Natation*, di qui in poi FINA), con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.⁴³

In particolare, tali atleti hanno contestato le regole in materia di doping laddove prevedono un livello di tolleranza al nandrolone eccessivamente basso prima che tale sostanza possa essere considerata come sostanza dopante.

Secondo i ricorrenti tale soglia avrebbe scarse basi scientifiche e potrebbe condurre all'esclusione di atleti innocenti o semplicemente negligenti. Nella fattispecie, il superamento accertato della soglia di tolleranza avrebbe potuto derivare dalla consumazione di un piatto contenente carne di ferro. L'applicazione di questa normativa avrebbe condotto alla violazione delle libertà economiche degli atleti, garantite in particolare dall'art. 49 CE in materia di libera prestazione dei servizi, e, dal punto di vista del diritto della concorrenza, alla violazione dei diritti che gli atleti possono invocare a norma degli artt. 81 CE e 82 CE.

Il Tribunale di Primo Grado ha analizzato il regolamento sportivo alla luce degli obiettivi che si prefigge: garantire la correttezza delle competizioni e il *fair play*. In quest'ottica, ha ritenuto di classificarlo come «puramente sportivo» e, quindi, al di fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE.⁴⁴

Il Tribunale ha ulteriormente ritenuto che, non essendo qualificabile come attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione di servizi, detto regolamento sportivo è parimenti estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza e, di conseguenza, non rientra neppure nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE.

⁴² Per un quadro completo della politica comunitaria in materia di doping vedi J.C. LAPOUBLE, *L'Europe et le dopage*, in *Revue des Affaires Européennes*, 2001-2002/3, A. M. Mys ed., 390.

⁴³ Commissione Europea, caso COMP/38158, *Meca-Medina e Majcen/CIO*.

⁴⁴ Cfr. P. I. COLOMO, *The Application of EC Treaty Rules to Sport: the Approach of the European Court of First Instance in the Meca Medina and Piau cases*, in *Entertainment and Sports Law Journal*, January 2006, disponibile su go.warwick.ac.uk/eslj/issues/volume3/number2/colomo

3.1.2 L'analisi della Corte

Nell'esaminare la controversia in appello la Corte ha innanzitutto ribadito un principio costante della sua giurisprudenza: considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE.⁴⁵

Di conseguenza, quando essa riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e ss. in materia di libera circolazione delle persone o degli artt. 49 CE e ss. sulla libera prestazione dei servizi.⁴⁶

Tali disposizioni comunitarie non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma anche quelli emanati dalle federazioni sportive quando regolamentano il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi.⁴⁷

La Corte ha riconosciuto, innanzitutto, la difficoltà di separare gli aspetti economici un'attività sportiva da quelli meramente sportivi.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che i divieti contenuti nelle norme del Trattato sopra richiamate non riguardano le regole che vertono su questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all'attività economica.⁴⁸

In altre parole, le norme e la prassi giustificate da motivi non economici e che riguardano la natura e il contesto «specifici» di talune competizioni sportive non sono contrarie alle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi.⁴⁹

Tuttavia, questo principio importante deve essere interpretato in maniera restrittiva e non può essere invocato per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera d'applicazione del Trattato,⁵⁰ né, soprattutto, per escludere *tout court* l'applicazione degli articoli 81 e 82 CE alle cosiddette norme "puramente sportive".

In un passaggio fondamentale e alquanto controverso⁵¹ della sua

(7 dicembre 2006).

⁴⁵ Corte di Giustizia, sentenza *Meca Medina*, cit., punto 22.

⁴⁶ Corte di Giustizia, sentenza *Meca Medina*, cit., punto 23.

⁴⁷ Corte di Giustizia, citate sentenze *Deliège*, punto 47, nonché *Lethonen e Castors Braine*, punto 35.

⁴⁸ Cfr. in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza *Walrave e Koch*, cit., punto 8.

⁴⁹ Corte di Giustizia, sentenza *Donà*, punti 14 e 15, cit..

⁵⁰ Corte di Giustizia, citate sentenze *Bosman*, punto 76, e *Deliège*, punto 43.

⁵¹ Cfr. G. INFANTINO, *Meca-Medina: Un passo indietro per il Modello Sportivo Europeo e la Specificità dello Sport?*, disponibile sul sito www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/

sentenza, infatti, la Corte ha affermato che anche se tali norme non costituiscono restrizioni alla libera circolazione, perché sono «puramente sportive»⁵² e, come tali, estranee all'attività economica, una siffatta circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata si sottragga necessariamente all'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE né che le dette norme non soddisfino i presupposti d'applicazione propri dei detti articoli.

Su queste basi la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado, posto che tale sentenza non ha escluso l'applicabilità degli articoli 81 e 82 CE alle regole in questione, in considerazione del fatto che esse costituissero norme "puramente sportive".

Nell'analisi del merito, tuttavia, la Corte ha ricordato che la compatibilità di una regolamentazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza non può essere valutata in astratto.⁵³ Secondo giurisprudenza costante, infatti, non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di una associazione di imprese che restringa la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito all'art. 81, n. 1, CE.⁵⁴

Sulla base della sentenza *Wouters*⁵⁵ la Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre innanzitutto tener conto del «contesto globale» in cui la decisione dell'associazione di imprese in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi. Inoltre, occorre verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano attengono al perseguimento di tali obiettivi e se siano ad essi proporzionati.⁵⁶

KeyTopics/480784_DOWNLOAD.pdf (2 dicembre 2006). L'autore soffermandosi sul contenuto della sentenza ha rilevato mancanza di logicità nell'analisi della Corte.

⁵² Sentenza Meca-Medina, cit. punto 31. Si attira l'attenzione del lettore sul fatto che la versione francese della sentenza recita: "Aussi, à supposer même que ces règles ne constituent pas des restrictions à la libre circulation parce qu'elles portent sur des questions intéressant uniquement le sport et sont en tant que telles, étrangères à l'activité économique, cette circonstance n'implique ni que l'activité sportive concernée échappe nécessairement au champ d'application des articles 81 CE et 82 CE, ni que lesdites règles ne rempliraient pas les conditions d'application propres aux dits articles".

⁵³ Ibidem, punto 42.

⁵⁴ Sentenza 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services e altri c. Commissione*, punto 136; v. anche sentenza 17 novembre 1987, cause 142/84 e 156/84, *BAT e Reynolds c. Commissione, Raccolta*, 4487, punto 38 e sentenza 18 settembre 2001, T-112/99, *Métropole Télévision c. Commissione, Raccolta*, II-2459, punto 76.

⁵⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con l'intervento di: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap, *Raccolta*, 2002, I-1577.

⁵⁶ Sentenza Meca-Medina, cit. punto 42. Corte di Giustizia sentenza del 19 febbraio 2002. causa

L'obiettivo della norma controversa è la lotta al doping in vista di uno svolgimento leale della competizione sportiva; essa include la necessità di assicurare la parità di *chances* tra gli atleti, la loro salute, l'integrità e l'obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport.

Dato che per garantire l'esecuzione del divieto del doping sono necessarie sanzioni, l'effetto di queste ultime sulla libertà d'azione degli atleti va considerato, in linea di principio, come inerente alle regole antidoping.

Quindi, anche qualora si ritenga che la regolamentazione antidoping vada considerata una decisione di associazioni di imprese che limita la libertà d'azione dei ricorrenti, essa non può, tuttavia, costituire necessariamente una restrizione di concorrenza incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 81 CE, perché è giustificata da un obiettivo legittimo.

Una limitazione del genere riguarda l'organizzazione e il corretto svolgimento della competizione sportiva, ed è proprio finalizzata ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti.

La Corte ha ritenuto, poi, che la natura repressiva della regolamentazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza. Infatti nel caso in cui tali sanzioni si avverassero immotivate, esse potrebbero comportare l'ingiustificata esclusione dell'atleta dalle competizioni e dunque falsare le condizioni di esercizio dell'attività in questione.

Di conseguenza, per potersi sottrarre al divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE, le restrizioni imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.⁵⁷

Una regolamentazione del genere potrebbe infatti risultare eccessiva, da un lato nella determinazione delle condizioni atte a fissare la linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabile e quelle che non vi rientrano, e dall'altro nella severità di dette sanzioni.

Sulla base di queste considerazioni e poiché i ricorrenti non hanno precisato il livello di soglia di tolleranza in questione, i giudici hanno ritenuto che le norme controverse non vanno al di là di quanto necessario per assicurare lo svolgimento e il corretto funzionamento delle competizioni sportive e che le sanzioni irrogate non sono sproporzionate.

C-309/99, *J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, con l'intervento di: *Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap*, Raccolta, 2002, I-1577.

⁵⁷ Corte di Giustizia, sentenza *Meca-Medina*, cit., punto 47.

4. *Lo scenario dopo la sentenza Meca Medina*

L'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia ha dimostrato che lo sport a livello comunitario non è sinonimo di eccezione in senso assoluto, ma può essere senz'altro oggetto di deroghe.

In futuro l'autonomia delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali, nonché la specificità dello sport, continueranno ad essere prese in considerazione dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia, ma sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite nel Trattato.

In altri termini, le federazioni sportive e le leghe saranno responsabili dell'organizzazione e dei regolamenti delle rispettive discipline, ma dovranno ispirarsi al principio della ragionevolezza e della proporzionalità, anche nel caso di norme «puramente sportive».

Infatti, a seguito della sentenza *Meca Medina*, indipendentemente dall'impatto economico sul mercato che determinate misure sportive potranno avere, esse dovranno essere proporzionate al conseguimento di obiettivi legittimi per essere compatibili con le disposizioni rilevanti in materia di concorrenza.

In particolare, tutte le sanzioni disciplinari in ambito sportivo potranno essere oggetto di ricorso sia alle autorità nazionali sia a quelle comunitarie. Esse, invero, potranno essere definite come delle «misure o condizioni per l'esercizio di un'attività sportiva» e, quindi, impedire a un atleta di lavorare o a un club di partecipare a competizioni sportive con gravi conseguenze economiche.

In quest'ottica anche la formulazione di un calendario internazionale che preveda una serie fitta di incontri e la decisione di ridurre il numero di club in un campionato nazionale potrebbero essere sottoposte al vaglio delle autorità competenti per stabilire se esse si limitano allo stretto necessario per proteggere la competizione sportiva.

Se si guarda, inoltre, alla storia dei nostri giorni, le stesse sanzioni sportive che comportano la retrocessione di una squadra in una serie inferiore ovvero una penalizzazione in classifica, potrebbero essere ritenute delle misure non «proporzionate» ai sensi della normativa sulla concorrenza.

La loro compatibilità con il diritto comunitario, tuttavia, non potrà essere valutata in astratto o in termini generali, ma caso per caso e sulla base di elementi che possano effettivamente giustificare dei ricorsi al giudice ordinario in via pregiudiziale o direttamente alla Commissione europea in materia di concorrenza.

Peraltro, dal momento che tutte le regolamentazioni sportive

internazionali e nazionali sono state pensate ed emanate soprattutto a difesa dell'equilibrio delle competizioni e degli interessi degli affiliati, occorrerà che le stesse federazioni le rielaborino anche alla luce delle decisioni prese dalle istituzioni comunitarie.

Esse non dovranno necessariamente stravolgere le proprie norme, ma dovranno concepirle in maniera tale da prendere in considerazione i diritti dei cittadini comunitari e i principi alla base di una concorrenza sportiva, ma anche «economica» leale.

Lo sport, infatti, ha bisogno di norme credibili che prendano in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate, che siano logiche e proporzionali al fine perseguito e che, magari, si ispirino a semplici regole «di buon senso».